

FAQ

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

OPERE AMBIENTALI previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo – interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano" CUP: B63B11000800002 - CIG: 6074316C20

A1 – Il punto d.3) e d.4) della sezione III.2.3 del bando richiede come requisiti del progettista l'aver eseguito servizi di progettazione per le categorie P.01 e P.03 del D.M. 143 del 2013, per un importo di € 1.129.925,36 negli ultimi dieci anni. Non essendo presente tale classificazione progettuale nella tariffa Professionale per i periodi antecedenti al 2013, si chiede di chiarire se può essere inclusa nei servizi tecnici facenti parte di questa categoria la progettazione delle seguenti opere:

- Ecosistemi filtro costituiti da bacini di fitodepurazione su effluenti di scolmatori fognari prima dell'immissione nel corso d'acqua;
- Interventi di regimazione idraulica di corsi d'acqua con sistemazione di fronti di frana ed erosione del versante con interventi di ingegneria naturalistica;
- Sistemazione spondale di corsi d'acqua con interventi di ingegneria naturalistica costituiti da formazione di scogliera con massi ciclopici, realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine, realizzazione di difese spondali con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di pulizia, asportazione materiale fondo e regolarizzazione sponde.

Il DECRETO del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 , n. 143 .Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, all'Art. 8, comma 2 .recita 2. "Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata" e, alla tabella Z.1 identifica le seguenti corrispondenze:

<i>Destinazione funzionale</i>	<i>ID opere</i>	<i>Corrispondenze DM.232/1991</i>	<i>Declaratoria sintetica</i>
<i>Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica</i>	<i>P.01</i>	<i>part. IV sez. I</i>	<i>Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.</i>
<i>Interventi recupero, riqualificazione ambientale</i>	<i>P.03</i>	<i>part. IV sez. I</i>	<i>Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche</i>

La corrispondenza è individuata, per le categorie P.01 e P.03 con opere definite dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 14 maggio 1991, n. 232 "Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale

della categoria”, pertanto i servizi di progettazione eseguiti, richiesti dal bando di gara, dovranno riguardare le tipologie descritte nella parte IV, sezione I di tale decreto.

A.2

Con la presente la scrivente impresa richiede un chiarimento in merito alla partecipazione, in quanto è richiesta la categoria SOA OG13 per la classifica IIIbis, noi siamo in possesso di OG13 in classifica III (in possesso di sistema di qualità ISO 9001:2008, di cui si allega copia) ed intenderemmo partecipare in ATI con altro impresa che possiede OG13 in classifica II non in possesso di sistema qualità ISO 9001:2008...

Prima di procedere vorremmo solo avere conferma se è sufficiente per la partecipazione, il possesso della qualità per noi che partecipiamo per la classifica III e se è obbligatoria anche per l'altra impresa che partecipa solo per la parte (bis) oppure per loro che partecipano per una classifica inferiore alla II non è obbligatorio?

La risposta al quesito è affermativa, è possibile partecipare in ATI tra due operatori economici in possesso della categoria OG13 rispettivamente nella classifica III e II. Come indicato all'articolo 3.2.3, lettera “c” del disciplinare di gara, ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010, il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Per completezza è opportuno precisare che come indicato all'articolo 3.1.1, lettera c) del disciplinare di gara, ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

-la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito del possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c) del disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;

-in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dall'operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;

c.3) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 3.1.4, lettera f), sub. f.2) del disciplinare di gara.

A.3

In relazione al bando “OPERE AMBIENTALI chiedo cortesemente se sono presenti ed eventualmente quali, informazioni riguardo alle fasi di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza nel corso della progettazione e della esecuzione in quanto non citate nel bando in oggetto.

Il bando non include il Coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) ne la Direzione Lavori, ma soltanto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

A.4

Con la presente sono a richiedere un quesito per le gare di cui in oggetto:

- Quando in caso di sub-raggruppamento temporaneo richiedete la presenza di un giovane professionista, il giovane professionista (libero professionista singolo) deve essere per forza munito di Partita Iva?
- Se no, qual è il modello da compilare?

Il quesito posto è impreciso, in quanto non indica, con chiarezza, sia la composizione del sub-raggruppamento delle figure professionali, sia il rapporto con il quale è incardinato il giovane professionista, da impiegare per lo svolgimento delle prestazioni, in uno dei predetti soggetti che intendono raggrupparsi (considerato che dal quesito pare che tale figura professionale sia sprovvista di partita IVA); tuttavia, nonostante l'indeterminatezza della domanda, in linea generale è doveroso precisare quanto nel seguito indicato.

La risposta al quesito trova soluzione all'articolo 3.3.2 del disciplinare di gara integrato con l'articolo 253, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.

*Nello specifico, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dall'art 90, comma 1, lettera g), del codice (d.lgs n. 163 del 2006), devono prevedere quale progettista la presenza di almeno **un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. **Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:***

- a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera "d", del codice, un libero professionista singolo o associato;*
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere "e" (società di professionisti) ed "f" (società di ingegneria), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;*

Per completezza gli allegati al disciplinare di gara (allegati P.1., P.2 e P.3), riferiti alle figure professionali, coprono integralmente le fattispecie indicate all'articolo 253, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.

Tralasciando la fattispecie dello staff tecnico dell'impresa, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane professionista presente nel raggruppamento, può essere una delle figure indicate nel proseguo della presente.

In caso di professionisti singoli o associazioni professionali (allegato P.1 al disciplinare)

Il titolare dello studio, in caso di libero professionista individuale o uno dei liberi professionisti associati in caso di studi associati, ovvero una delle figure di cui lo studio dispone stabilmente (professionisti tecnici) e intende impiegare nello svolgimento dell'incarico, nello specifico:

- dipendenti tecnici*
- consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA, che hanno fatturato almeno il 50%, desunto dalla dichiarazione annuale IVA, a favore dello studio, e che firmano il progetto;*

In caso di società di professionisti o società di ingegneria (allegato P.2 al disciplinare)

Uno dei soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza che costituiscono la società, ovvero una delle figure di cui la società dispone stabilmente (professionisti tecnici) e intende impiegare nello svolgimento dell'incarico, nello specifico:

- soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza;*
- dipendenti tecnici;*
- consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA, che hanno fatturato almeno il 50%, desunto dalla dichiarazione annuale IVA, a favore della società, e che firmano il progetto.*

Vista l'indeterminatezza della figura coperta dal giovane professionista, risulta alquanto improbabile indicare un modello per la compilazione tra quelli allegati al disciplinare di gara.

A.5

Per il geologo o l'agronomo che non hanno studio ma sono liberi professionisti che si assocerebbero con noi, quale allegato devono compilare?

Il quesito è impreciso, in quanto non è ben comprensibile come il geologo o l'agronomo possano essere liberi professionisti (quindi con partita IVA) ma senza studio. Verosimilmente con il quesito posto si vuole intendere che i due liberi professionisti sono gli unici titolari dello studio (liberi professionisti individuali) e non hanno dipendenti.

Se il geologo o l'agronomo sono liberi professionisti, individuali, con partita IVA, il modello da compilare è il P.1 (liberi professionisti individuali/studi associati).

A.6

Il ns. studio Associato si deve raggruppare con un geologo, un agronomo per la gara di cui in oggetto, ma deve anche indicare un giovane professionista.

Il giovane professionista individuato da noi non ha partita Iva, non è nemmeno nostro dipendente e neanche collaboratore su base annua.

In questo caso si può partecipare ugualmente?

Le figure del giovane professionista possono essere quelle indicate dalla normativa e nello specifico dall'articolo 253, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Altre figure non contemplate dalla normativa, peraltro difficilmente incardinabili in un'altra figura giuridicamente ammissibile/immaginabile, non sono previste. La normativa mi pare contempli l'intera casistica delle figure giuridicamente ammissibili, a tale elenco non è possibile aggiungere alcunché.

La risposta al quesito, conseguentemente, non può essere che negativa, anche alla luce delle precisazioni indicate nelle precedenti risposte.

A.7

si richiedono dei chiarimenti in merito ai requisiti di progettazione richiesti dal bando relativo a "Area di Laminazione di Inverigo- interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano " CIG: 6074316C20.

Il bando richiede come requisito di progettazione € 1.129.925,36 in Parte IV sez. I, che non trova corrispondenza nella nomenclatura tradizionale di classi e categorie descritte dal L.143/49 o D.M 18/11/1971 .

Pertanto per poter dimostrare il soddisfacimento di tale requisito, si richiede l'indicazione della corrispondenza con le classi e le categorie descritte dal L.143/49 o D.M 18/11/1971, così da poter correttamente partecipare alla gara in oggetto senza incorrere in esclusioni o anomalie.

Si veda la risposta A.1.

A.8

Si chiede se è richiesta l'espressa menzione della sanzione pecuniaria ex art. 38 c. 2 bis nella polizza provvisoria e se va espressa nella polizza se deve essere garantita dall'importo della polizza o in aumento.

Si rimanda a quanto stabilito in merito nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC

" (...) Al riguardo sembra opportuno sottolineare, in primis, che la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione (...) Altro tema connesso alla funzione di garanzia attribuita alla cauzione provvisoria è costituito dall'esatta determinazione del quantum della cauzione; al riguardo, tenuto conto

dell'esigenza di non aggravare gli oneri economici connessi alla partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che la suddetta funzione di garanzia non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria. È fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione; ciò, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara."

A.9

Disciplinare di gara - Punto 3.3.3. – Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale per l'importo di lavori si intende l'importo dei singoli lavori o l'importo globale (come riportato al punto III.2.3. d.3 del bando) dei lavori svolti negli ultimi 10 anni? In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti devono essere raggiunti singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento o basta che li raggiunga il capogruppo?

La risposta al quesito trova soluzione all'interno dell'articolo 3.3.3 del disciplinare di gara, esaustivo sul punto. A quanto indicato nell'articolo 3.3.3 del disciplinare di gara non può essere aggiunto alcunché.

Per completezza:

- l'ammontare di tutti i servizi tecnici, nei limiti indicati dal disciplinare di gara, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori, di cui all'articolo 2.2.2, lettera d) stesso disciplinare;*
- in caso di raggruppamento temporaneo la somma di tutti i lavori svolti dai professionisti che compongono il raggruppamento, nei limiti indicati dal disciplinare di gara; un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento.*

A.10

Relativamente ai requisiti professionali ed ai requisiti di ordine generale dei progettisti (Art. 3.3.2, punto a) del Disciplinare di gara), viene richiesta la presenza di un ingegnere idraulico/ambientale. Si deve pertanto ritenere che sono esclusi i professionisti laureati ad es. in ingegneria edile o in ingegneria mineraria anche quando questi abbiano sufficienti e documentate esperienze curriculari nelle categorie dei lavori qualificanti ai fini della progettazione (Art. 2.2.2, punto d) del Disciplinare di gara? Va specificato, a proposito dell'equipollenza dei titoli di studio, che in base al Decreto Interministeriale del 25/05/1991 (vd. MIUR), la laurea in ingegneria mineraria è equipollente alla laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio, mentre la laurea in ingegneria idraulica è attualmente definita come "ingegneria civile, indirizzo idraulica".

Ai sensi del Decreto Interministeriale del 25/05/1991 si ritengono equipollenti la laurea in ingegneria mineraria e quella in ingegneria per l'ambiente e il territorio (richiesta dal presente bando), dovendosi, però, documentare da parte del professionista adeguate esperienze nel settore specifico secondo quanto dettagliato all'art. 2.2.2. punto d) del Disciplinare di gara.

A. 11

Nel caso di progettisti solamente indicati allegando alla documentazione solo l'allegato "P" non serve che firmino polizza e offerta ma è sufficiente che questo venga effettuato solo dall'impresa?

Si conferma quanto espresso dal concorrente.

A. 12

In merito alla gara in oggetto indicata si chiede se il "PASSOE" deve essere allegato anche dal progettista indicato.

Si precisa che il PASSOE va prodotto dal concorrente. Nel caso in cui un'impresa indica il progettista quest'ultimo non assume la veste di concorrente e, pertanto, il progettista indicato non dovrà produrre il PASSOE.

A.13

Si chiede se, essendo io un ingegnere ambientale posso ricoprire per la gara in oggetto sia la figura individuata al punto a.1) (un ingegnere idraulico/ambientale) del paragrafo 3.3.2 del Disciplinare di gara, sia la figura di cui al punto a.2) (un biologo/ambientale/naturalista) del medesimo paragrafo.

Si precisa che la figura di cui al punto a.2) denominata "ambientale" (in alternativa al biologo o al naturalista) deve essere un laureato in "scienze ambientali", non in ingegneria ambientale